



A.P.I.  
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
- DAL 1946 -

## Servizio Energia

Milano, 15 luglio 2024  
Prot: ENE/0361/cm/24

Spett.li  
**Imprese associate**  
Loro Indirizzi

## **Imprese Energivore: obblighi in materia di efficienza energetica**

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore,

con l'atteso [decreto del Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Energetico \(MASE\) n. 256 del 10 luglio](#), viene completato il quadro delle regole riguardanti il nuovo meccanismo di agevolazione per imprese a forte consumo di energia elettrica, introdotto dal [decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131](#) in accordo con le nuove linee guida sugli aiuti di Stato, e in vigore dallo scorso 1° gennaio.

Il Decreto prevede infatti a disciplinare le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l'assolvimento degli obblighi di cui *all'articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131* da parte delle imprese energivore, tenute, oltre che a **effettuare una diagnosi energetica**, a adottare almeno una delle seguenti misure:

- A) **attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica**, qualora il **tempo di ammortamento** degli investimenti a tal fine necessari **non superi i tre anni** e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
- B) **ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica** fino a coprire **almeno il 30 % del proprio fabbisogno** con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
- C) **investire** una quota pari **almeno al 50 % dell'importo dell'agevolazione in progetti** che comportano **riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra** al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.

**L'impresa energivora dovrà dichiarare**, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, **le modalità con cui ottempera agli** ulteriori **obblighi** previsti ai punti A) B) e C), secondo modalità e termini che verranno individuati da ARERA entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.



**A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie**

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

[www.apmi.it](http://www.apmi.it) - [info@apmi.it](mailto:info@apmi.it)

aderente a  **Confartigianato**  
Imprese



A.P.I.  
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
- DAL 1946 -

## **Servizio Energia**

### **Obbligo di certificazione energetica**

L'impresa energivora, all'atto di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco energivori, dichiara di essere titolare di una **diagnosi energetica in corso di validità** ovvero di aver adottato **un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001**, a condizione che il sistema di gestione in questione, includa una diagnosi energetica conforme all'*allegato 2 del decreto legislativo 102/2014*, riferita ad un intero sito produttivo.

Alle imprese multi-sito possono essere applicati i principi della clusterizzazione della diagnosi riferita alla partita IVA dell'impresa energivora conformemente alla norma *UNI CEI EN 16247 – 3:2022*.

L'impresa energivora provvede alla trasmissione della diagnosi energetica sull'apposito portale ENEA (anche con riferimento alla diagnosi elaborata nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001).

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, all'atto di presentazione della domanda, **l'impresa** di recente costituzione o **non precedentemente assoggettata all'obbligo assume l'impegno alla redazione della diagnosi energetica** o ad adottare, in alternativa, un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi energetica, conforme all'allegato 2 del *decreto legislativo 102/2014*, riferita ad un intero sito produttivo.

La diagnosi energetica deve essere inviata ad ENEA entro l'anno di fruizione dell'agevolazione.

Con riferimento all'elenco energivori relativo all'anno **2024**, può accedere alle agevolazioni **l'impresa che non è titolare di una diagnosi al momento di presentazione dell'istanza** di accesso alle agevolazioni, la quale **si impegna a effettuare entro il 31 marzo 2025 una diagnosi energetica** ovvero ad adottare un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi energetica, conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, riferita ad un intero sito produttivo. Le imprese che si avvalgono di tale facoltà, ai fini dell'accesso alle agevolazioni per l'anno 2025, sono tenute a trasmettere la diagnosi energetica sul portale predisposto da ENEA prima della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.

### **A) Attuazione delle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica**

L'impresa energivora, per ciascun anno di fruizione delle agevolazioni, individua gli **interventi** contenuti nelle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, aventi un **tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni** e un **costo complessivo degli investimenti**, ivi compreso l'eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell'intervento, **non eccedente l'importo dell'agevolazione percepita nell'anno di riferimento**, ed è tenuta a:

- I. **effettuare, nell'anno di riferimento dell'agevolazione, investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi** come sopra definiti;
- II. **completare gli investimenti e realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell'agevolazione.**

Ai fini di quanto sopra sono considerati gli interventi previsti nel rapporto di diagnosi energetica in corso di validità, realizzati dal 1° gennaio 2024.



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

[www.apmi.it](http://www.apmi.it) - [info@apmi.it](mailto:info@apmi.it)

aderente a 



A.P.I.  
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
- DAL 1946 -

## **Servizio Energia**

È prevista una deroga per le imprese di recente costituzione o non precedentemente assoggettata all'obbligo di diagnosi energetica: in tal caso l'impresa energivora sarà tenuta ad effettuare investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento dell'agevolazione.

Per la determinazione del tempo di ritorno semplice dell'investimento, il prezzo dell'energia elettrica e degli altri vettori energetici è indicato dalle imprese in diagnosi energetica e opportunamente documentato. Il tempo di ritorno semplice dell'investimento è determinato con riferimento al momento della redazione della diagnosi energetica.

L'impresa energivora, in alternativa, potrà effettuare uno o più interventi con tempo di ritorno superiore a tre anni che producano un miglioramento del consumo specifico almeno pari a quello prodotto cumulativamente dagli interventi individuati in diagnosi aventi un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni e un costo complessivo degli investimenti non eccedente l'importo dell'agevolazione percepita nell'anno di riferimento.

## **B) Riduzione dell'impronta di carbonio attraverso la copertura del fabbisogno energetico con energia da fonti che non emettono carbonio**

L'impresa energivora, nel corso dell'anno di fruizione delle agevolazioni, **copre almeno il 30% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio**, attraverso una delle seguenti modalità ovvero una loro combinazione:

- I. **autoproduzione** di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità ai sensi dell'[articolo 30, comma 1, lettera a\), numeri 1\), 2.1\) e 2.2\), del decreto legislativo 199/2021](#);
- II. acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- III. acquisizione e annullamento di **garanzie di origine**.

Con riferimento alla possibilità di un **potenziamento delle agevolazioni** (riduzione della contribuzione in termini di oneri generali afferenti al sistema elettrico destinati al sostegno delle fonti rinnovabili) per le seguenti tipologie d'impresе energivore:

- operanti nei settori a (medio) rischio di rilocalizzazione di cui all'*Allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea* (Classe di agevolazione 2 – possibile innalzamento dell'agevolazione al valor minimo tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa);
- pur non rientranti negli elenchi di cui all'*Allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01*, hanno beneficiato nel 2022 o nel 2023 delle agevolazioni di cui al *DM 21 dicembre 2017* avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto (classe di Agevolazione 3 - possibile innalzamento dell'agevolazione fino al 31/12/2028, al valor minimo tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico



**A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie**

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

[www.apmi.it](http://www.apmi.it) - [info@apmi.it](mailto:info@apmi.it)

aderente a 



A.P.I.  
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
- DAL 1946 -

### Servizio Energia

destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 1,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa)

l'impresa energivora, con riferimento all'anno di competenza delle agevolazioni, **copre almeno il 50% del proprio fabbisogno** complessivo di energia elettrica **da fonti che non emettono carbonio**, attraverso una delle modalità sopra indicate, a condizione che **almeno il 5%** del consumo dell'impresa energivora sia coperto **mediante energia prodotta in sito** o nella sua prossimità, **o il 10% mediante un contratto di approvvigionamento a termine**.

### C) Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

L'impresa è tenuta a **investire una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'agevolazione** percepita nell'anno di riferimento in **progetti che comportano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra** al di sotto del valore più basso tra:

- I. il 90% del parametro di riferimento applicabile per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione nell'ambito dell'UE *Emission Trading System*;
- II. le emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante.

Il valore degli investimenti sostenuti dall'impresa energivora è determinato tenuto conto degli eventuali maggiori costi operativi per la realizzazione dell'intervento.

Entro la fine del secondo anno successivo all'anno di fruizione delle agevolazioni, l'impresa energivora dovrà trasmettere a ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi che l'investimento in questione ha portato a una riduzione del livello di emissioni di gas serra conforme all'obiettivo.

### Controlli e revoche

Specifiche attività di verifica, controllo e produzione di report nei confronti di ARERA e Ministero saranno svolte da ENEA, GSE e ISPRA.

**Nel caso di revoca disposta da CSEA** a seguito dell'accertamento dell'inadempimento degli obblighi previsti, **l'impresa energivora sarà tenuta a rimborsare l'intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi**, salvo quanto previsto nei seguenti casi:

- per la mancata effettuazione degli investimenti per gli interventi di cui al punto A), l'impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell'intervento, nel limite dell'agevolazione percepita nell'anno di competenza;
- con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui al punto B), l'impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell'agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

[www.apmi.it](http://www.apmi.it) - [info@apmi.it](mailto:info@apmi.it)

aderente a 



A.P.I.  
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
- DAL 1946 -

## **Servizio Energia**

annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;

- con riferimento agli obblighi di cui al punto C), l'impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell'agevolazione percepita qualora abbia raggiunto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minimo e il parametro massimo.

Per periodo di mancato adempimento degli obblighi si intende l'anno di agevolazione in relazione al quale l'impresa ha assunto l'impegno a adempiere agli obblighi.

A decorrere dall'accertamento dei casi di inadempimento l'impresa energivora non potrà beneficiare di ulteriori agevolazioni fino alla completa restituzione degli importi dovuti.

È considerata adempiente l'impresa energivora per la quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- 1) il rapporto di diagnosi non riporta interventi ovvero interventi con un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni e un costo complessivo degli investimenti, ivi compreso l'eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell'intervento, non eccedente l'importo dell'agevolazione percepita nell'anno di riferimento;
- 2) copre più del 30% del proprio fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio;
- 3) dispone di un processo produttivo le cui emissioni di gas a effetto serra risultano conformi agli obiettivi di riduzione previsti.

Dando seguito alla pubblicazione del Decreto MASE, **CSEA provvederà a breve a rendere disponibile il portale – sessione suppletiva –** per la raccolta delle dichiarazioni relative all'anno 2024.

Essendo ora completo il quadro inerente agli obblighi in materia di efficienza energetica (*green conditionalities*) e alle relative modalità di assolvimento, sarà possibile per le imprese già classificate energivore per l'anno 2024, che abbiano richiesto l'agevolazione entro il 22 dicembre 2023 in sessione ordinaria, comunicare sul portale la rinuncia alla stessa.

Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail [energia@apmi.it](mailto:energia@apmi.it).

Cordiali saluti.

Alberto Conte  
Vicedirettore Generale



**A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie**

Viale Monza, 265 - 20126 Milano

Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112

[www.apmi.it](http://www.apmi.it) - [info@apmi.it](mailto:info@apmi.it)

aderente a 